

Legge regionale n. 23/1989, articolo 2 – Criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2026, per l'acquisto di Scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).

PREMESSE

I veicoli per il trasporto scolastico sono individuati dal D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e la Circolare Ministeriale 11 marzo 1997 n. 23 fornisce indicazioni per la sua applicazione.

RISORSE

Per il 2026 sono destinate risorse regionali pari a Euro 450.000,00.

Considerati gli obiettivi di mantenimento in montagna dei servizi essenziali ed in particolare alle attività collegate dei servizi scolastici, e comunque in conformità al criterio di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989, è destinata una riserva del 50% della spesa prevista in favore dei Comuni e delle Unioni montane di comuni compresi nelle zone montane.

CRITERIO DELLA PERCORRENZA


Il criterio di cui alla lettera b) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989, è parametrato considerando come elemento per la definizione delle graduatorie delle istanze ammissibili la percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2025-2026 calcolata come rapporto tra la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione di Comuni e il numero di alunni beneficianti del servizio medesimo nell'anno scolastico 2025-2026; la produzione complessiva del servizio di scuolabus, ottenuta come sommatoria delle percorrenze degli scuolabus impiegati per il servizio nell'anno scolastico, e il numero di alunni beneficianti del servizio medesimo saranno quelli dichiarati dagli istanti.

In considerazione delle eventuali interruzioni del servizio prodottesi a causa di sospensione delle attività didattiche, la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione dei Comuni nell'anno scolastico 2025-2026 è quella prodotta tenendo conto degli effettivi giorni scolastici, e comunque entro il 30 giugno 2026.

ISTANZE E SPESE AMMISSIBILI

Le istanze ammissibili sono quelle pervenute, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23/1989, dal 1° gennaio 2026 al 31 luglio 2026.

Il richiedente deve indicare nell'istanza il Codice Unico di Progetto (CUP).



Non sono ammesse le istanze relative ad acquisti già effettuati. L'acquisto dovrà essere attuato dopo la data di assegnazione delle risorse.

Lo scuolabus deve risultare di prima immatricolazione, non sono pertanto ammessi acquisti di mezzi usati.

Non sono ammesse istanze da parte di Enti che abbiano beneficiato di contributo ai sensi della L.R. 23/1989 almeno 2 volte nell'ultimo quinquennio.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale per l'acquisto di ogni singolo scuolabus sarà riconosciuto nella misura del 50% del costo sostenuto (IVA inclusa), e comunque fino ad un massimo di € 40.000,00.

In relazione alle modalità di formazione delle graduatorie delle istanze pervenute ed alle successive operazioni di riparto ed assegnazione delle risorse:

1. le risorse saranno attribuite preliminarmente nella misura del 50% del preventivato costo di acquisto dello scuolabus (IVA inclusa), fino ad un massimo di € 40.000,00 ad automezzo;
2. sarà preliminarmente formalizzata la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni compresi nelle zone montane definita in funzione della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2025-2026; detta graduatoria è finalizzata al riparto e all'assegnazione delle risorse di cui alla riserva del 50% di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989; nel caso in cui, a seguito del riparto e dell'assegnazione nella misura di cui al precedente punto 1) di dette risorse, risultasse un'istanza ammessa e solo parzialmente finanziabile, la riserva in favore dei Comuni ed Unioni di comuni compresi nelle zone montane sarà integrata delle risorse strettamente sufficienti a garantire l'assegnazione nei limiti di cui al precedente punto 1);
3. sarà successivamente formalizzata la graduatoria delle istanze ammesse e non finanziabili della graduatoria di cui al precedente punto 2) e delle altre istanze, definita anch'essa in funzione della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2025-2026; detta graduatoria è finalizzata al riparto e all'assegnazione delle risorse disponibili residue; nel caso in cui, a seguito del riparto e dell'assegnazione nella misura di cui al precedente punto 1), risultasse un'istanza ammessa e solo parzialmente finanziabile, l'assegnazione avrà luogo nei limiti delle disponibilità; in questo caso l'assegnazione al Comune o all'Unione di comuni sarà integrata a valere sulle risorse che eventualmente si renderanno disponibili a seguito dell'attuazione del presente provvedimento o a seguito del rifinanziamento del capitolo di spesa n. 221845;
4. nel formalizzare le graduatorie di cui ai precedenti punti 2 e 3 sarà data priorità ai Comuni e ai Consorzi di Comuni che acquistano mezzi idonei al trasporto degli alunni con disabilità (L.R. 23/1989 art. 2 lettera b);



5. ai fini della predisposizione delle predette graduatorie, ciascun Ente può presentare una sola istanza contenente la richiesta di contributo per l'acquisto di un solo scuolabus; le eventuali ulteriori richieste non saranno prese in considerazione;

6. ai fini della predisposizione delle predette graduatorie, quando gli Enti che hanno beneficiato negli ultimi cinque anni del contributo regionale (di cui all'art. 2 della L.R. n. 23/1989), anche quando, per qualunque motivo, abbiano rinunciato a detta assegnazione, presentino una nuova istanza, la stessa sarà collocata, nel rispetto dei criteri previsti e tenuto conto dell'annualità del contributo ricevuto, al fondo della graduatoria; le istanze saranno collocate in coda alla graduatoria in ordine inverso all'anno di beneficio della precedente contribuzione;

7. il predetto criterio non troverà applicazione quando la rinuncia dell'Ente sia intervenuta a motivo di una assegnazione inferiore rispetto al contributo quantificabile a preventivo a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili.

L'acquisto dello scuolabus, con contributo della Regione Piemonte, comporta da parte degli Enti beneficiari l'obbligo della non alienazione del veicolo per un periodo della durata di anni 5, a far data dall'immatricolazione, salvo casi di forza maggiore autorizzati dalla Giunta Regionale e previa restituzione delle quote di contributo non ammortizzate.

PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del Settore A1825A - Interventi regionali per i trasporti ing. Roberto Ionna.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 14/2014, il provvedimento di formalizzazione delle graduatorie di cui ai punti 2) e 3), sarà adottato entro 90 giorni dal termine di presentazione delle istanze.